

**UNIONE TERRE DI CASTELLI
COMUNI DI GUIGLIA – MARANO S.P. – MONTESE - ZOCCA**

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI DI ADULTI (ART. 12
LEGGE 241/1990)**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 29.12.2005

A) INDICAZIONI GENERALI

Le Amministrazioni che hanno costituito il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola gestiscono direttamente, in forma singola, le competenze relative alla *“assistenza economica agli adulti”*. Rientra invece fra le competenze conferite al Co.I.S.S. quella relativa a *“interventi di consulenza, coordinamento, presa in carico, etc., proprii di figure professionali altamente qualificate (in particolare Psicologo - Assistente Sociale - Educatore) a favore del Comune per le funzioni che lo stesso esercita singolarmente”*.

Ai fini del presente Regolamento si considerano nuclei familiari di “adulti” quelli composti di soli adulti oppure di adulti ed anziani. Non rientrano pertanto nel campo di applicazione i nuclei familiari:

- che vedono la presenza di minori
- che sono composti di soli anziani

in quanto l'erogazione di contributi economici ai medesimi è disciplinata da specifici regolamenti.

Per accedere ai contributi i nuclei familiari di adulti devono essere temporaneamente privi di risorse economiche o con risorse economiche insufficienti a garantire la tutela dei soggetti interessati.

Competente a svolgere l'istruttoria ed a formulare la proposta d'intervento è l'Assistente Sociale dell'Area Adulti del Consorzio. Competenti all'erogazione dei contributi a favore dei cittadini residenti sono l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Guiglia, Marano s.P., Montese e Zocca.

L'erogazione di un contributo economico deve avere come obiettivo la concreta prospettiva del superamento, in tempi medio/brevi, della necessità di ricevere il contributo medesimo. La prospettiva del superamento deve, di norma, concretizzarsi nella sottoscrizione di un impegno da parte dell'utente.

Il presente Regolamento è approvato in attesa che la Regione Emilia-Romagna approvi la Direttiva prevista dall' 49 *“Compartecipazione al costo delle prestazioni”* della L.R. 2/2003, che così recita *“Il Consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109”*. Non appena tale Direttiva sarà approvata, si apporteranno naturalmente al presente Regolamento i necessari adeguamenti.

B) INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E ADEMPIMENTI ISTRUTTORI DELL'ASSISTENTE SOCIALE DI AREA ADULTI

Il primo adempimento di un'istruttoria del procedimento di assegnazione di un contributo economico a favore di nucleo familiare di adulti è l'acquisizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido alla data della domanda d'intervento, qualora gli interessati ne siano già in possesso, oppure l'acquisizione dell'ISEE determinato a seguito di apposita presentazione di dichiarazione unica sostitutiva effettuata non appena possibile; si assume come unità di riferimento la composizione del nucleo familiare individuata dal D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs 130/2000, con le precisazioni contenute nel DPCM 221/1999 come modificato dal DPCM 242/2001, senza avvalersi della prevista facoltà di procedere ad estrazioni nell'ambito dei soggetti ivi indicati

Ai fini della valutazione della situazione si indica, in analogia all'importo vigente per l'Area minori in attuazione del Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n° 4 del 24/05/2003, in € 5.290 per l'anno 2005 l'ISEE minimo che in condizioni di normalità un nucleo familiare di adulti deve raggiungere per poter

provvedere alle esigenze di vita. Successivamente il suddetto valore è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni ISTAT, con arrotondamento agli € 1,00 inferiore o superiore (es. aumento ISTAT da applicare nel 2006 pari al 2,0% = € 5.395,80 e quindi € 5.396,00).

Di norma non possono essere assegnati contributi economici, diversi dal contributo sotto forma di prestito, a nuclei familiari che:

- a) presentino patrimonio immobiliare diverso dalla casa adibita ad abitazione principale;
- b) presentino patrimonio mobiliare superiore ad € 2.600.

Nelle situazioni suddette è di norma necessario, prima che possa essere assegnato contributo economico, che il nucleo familiare in questione esaurisca le somme derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare e le somme di patrimonio mobiliare eccedenti gli € 2.600.

Prima di ogni altro successivo adempimento, l'Assistente Sociale di Area Adulti è tenuta a calcolare l'importo della somma che eventualmente manca al nucleo familiare preso in considerazione per raggiungere l'ISEE minimo di cui sopra.

Tale somma costituisce per l'Assistente Sociale dell'Area Adulti fondamentale punto di partenza nell'individuazione del contributo economico da assegnare al nucleo. La proposta dell'assegnazione di un contributo diverso deve essere adeguatamente motivata sulla base degli ulteriori elementi di valutazione di seguito elencati:

- 1) Esistenza di eventuali altri introiti fiscalmente non rilevanti (ad es. pensioni di invalidità civile, assegni INAIL, ecc.). A tal fine è necessario acquisire, al momento della sottoscrizione della domanda di assistenza, apposita dichiarazione sostitutiva di cui alla sezione V del capo III del D.P.R. 445/2000.
- 2) Altri interventi ricevuti dalle varie Amministrazioni Comunali e/o da altri enti pubblici (quali contributi per l'affitto, interventi di agevolazione scolastica, ecc.). A tal fine è necessario acquisire, al momento della sottoscrizione della domanda di assistenza, apposita dichiarazione sostitutiva di cui alla sezione V del capo III del D.P.R. 445/2000.
- 3) Esistenza di eventuali debiti da rimborsare e/o mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. A tal fine è necessario acquisire, al momento della sottoscrizione della domanda di assistenza, apposita dichiarazione sostitutiva di cui alla sezione V del capo III del D.P.R. 445/2000.
- 4) Esistenza o meno di contributi economici già erogati in precedenza dall'Amministrazione e modalità di utilizzo dei medesimi.
- 5) Esiti di eventuale visita domiciliare, nel corso della quale acquisire anche elementi sul concreto tenore di vita.
- 6) Valutazioni sul nucleo parentale allargato. A tal fine non viene richiesta la presentazione dell'attestazione ISEE da parte di familiari non conviventi eventualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti (art. 433 del codice civile) a favore di qualcuno dei componenti del nucleo familiare considerato. E' compito istruttorio dell'Assistente Sociale acquisire comunque in merito alle capacità economiche di tali congiunti tutte le possibili informazioni e tenerne conto nella formulazione della proposta di contributo.
- 7) Esistenza di spese particolarmente rilevanti connesse, ad esempio, a frequenza scolastica, cura della salute, ecc.. A tal fine è necessario acquisire, al momento della sottoscrizione della domanda di assistenza, apposita dichiarazione sostitutiva di cui alla sezione V del capo III del D.P.R. 445/2000.
- 8) Valutazione di altri elementi sociali propri del nucleo preso in considerazione:
 - le relazioni interne al nucleo familiare, con particolare riferimento a casi di forte conflittualità;
 - il livello di integrazione nel contesto sociale (gruppi amicali, di vicinato, ecc.);
- 9) Ulteriori particolari elementi di valutazione che comportino significative variazioni della condizione socio-economica del nucleo considerato rispetto a quella documentata dall'ISEE vigente.

C) PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Al termine della fase istruttoria dell'Assistente Sociale viene formulata la proposta di intervento; ciò può avvenire su più livelli decisionali:

- a) Nella situazioni più semplici e nelle situazioni urgenti la proposta è di competenza della singola Assistente Sociale;
- b) Nella situazioni più complesse la proposta di intervento viene discussa nell'Equipe di servizio dell'Area Adulti.

Quando la proposta dell'Assistente Sociale o dell'Equipe consiste nel respingimento della domanda d'intervento economico, l'Assistente Sociale competente comunica per iscritto all'utente interessato e, per conoscenza, all'Amministrazione di residenza l'esito negativo del procedimento.

Quando la proposta dell'Assistente Sociale o dell'Equipe prevede l'assegnazione del contributo, la relazione, controfirmata dal Responsabile di Area, viene trasmessa all'Amministrazione competente al provvedimento di erogazione. Dopo la conclusione del procedimento, l'Amministrazione competente al provvedimento di erogazione comunica per iscritto all'utente interessato gli esiti del procedimento medesimo (erogazione o diniego rispetto alla proposta dell'Assistente Sociale o dell'Equipe).

D) TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

I contributi erogati dalle diverse Amministrazioni possono suddividersi:

- 1) Contributi a fondo perduto oppure contributi sotto forma di prestito.
Il contributo sotto forma di prestito viene utilizzato quando lo stato di difficoltà temporanea può non solo essere positivamente superato, ma anche sfociare in una situazione che consenta in un certo lasso di tempo, anche medio/lungo, di procedere alla restituzione all'Amministrazione del contributo ricevuto;
- 2) Contributi ad erogazione diretta oppure contributi consistenti nel pagamento di servizi.
I servizi direttamente pagati dall'Amministrazione all'utente possono riferirsi ad affitto, utenze, permanenze in albergo, ecc.
- 3) Contributi in denaro oppure contributi in buoni acquisto.
I contributi in buoni acquisto, da utilizzare presso esercizi commerciali disponibili a trasmettere all'Amministrazione regolare fattura, possono riferirsi a beni di prima necessità (esclusi gli alcoolici).
- 4) Contributi ordinari, oppure contributi d'urgenza, oppure contributi immediati.
I contributi ordinari vengono erogati a cadenza periodica con provvedimento del Responsabile individuato da ogni singola Amministrazione.
I contributi d'urgenza vengono erogati nel più breve tempo possibile ~~immediatamente~~, al verificarsi della necessità, su disposizione del Responsabile individuato da ogni singola Amministrazione.
I contributi immediati vengono erogati quando l'Assistente Sociale verifica che l'urgenza è talmente pressante da rendere necessario procedere in tal senso. In questo caso l'Assistente Sociale è autorizzata, in attesa di acquisire i necessari e più approfonditi elementi di giudizio, a disporre direttamente l'immediata erogazione di una somma di denaro e/o di buoni acquisto. L'importo complessivo erogabile, anche in più soluzioni, non può superare € 150,00 per ogni singolo nucleo familiare nell'ambito del medesimo procedimento di accesso. L'intervento viene erogato, su disposizione sottoscritta dalla competente Assistente Sociale di Area Adulti previo confronto telefonico con il Responsabile dell'Ufficio Unionale/Comunale di riferimento, direttamente dal Co.I.S.S.. Nel caso il suddetto confronto non possa aver luogo, l'Assistente Sociale informa, prima di procedere, il Responsabile di Area Adulti del Consorzio. Il Co.I.S.S. trasmette a cadenza bimestrale ai Comuni di residenza dei

beneficiari l'elenco dei contributi erogati e richiede a cadenza semestrale ai Comuni medesimi il rimborso di quanto anticipato.

- 5) Contributi "Una tantum" oppure contributi ad andamento periodico (assegnazione per più mensilità).

I contributi ad andamento periodico non devono, di norma, superare il periodo di sei mensilità consecutive; potranno quindi essere riproposti solo al termine di un nuovo procedimento istruttorio.